



# REGOLAMENTO IGIENE URBANA

**a - di organizzazione della gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale.**

**b - di attuazione della corretta ecogestione dei rifiuti prodotti dal comune**

Testo redatto dalla commissione consiliare sull'ambiente formata dai consiglieri comunali: Sabia Carmine (Pres.), Bonetto Nicodemo, de Michele Antonio, Iorio Raffaele, Pellegrino Raffaele.

**Approvato e reso esecutivo con  
delibera consiliare n. 54 del 21/12/2005**

## SOMMARIO DEI CONTENUTI

### PRINCIPI GENERALI

Oggetto del Regolamento-Obiettivi-Rif. Normativi

Definizioni

Classificazione

Esclusioni e specificità

Gestione dei rifiuti

Rifiuti speciali e pericolosi

Particolari categorie di rifiuti

### GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.

Principi generali

Standard di qualità e quantità del servizio

Divieti e obblighi

Vigilanza

Ordinanze contingibili ed urgenti

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione

### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI R.S.U.

Servizio di raccolta indifferenziata

Sistemi di raccolta

Dotazione di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

Ritiro rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Pulizia e disinfezione dei contenitori

Modalità di conferimento dei rifiuti

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

Periodicità della raccolta

Servizio di raccolta differenziata

Oggetto della raccolta differenziata

Finalità

Localizzazioni siti e contenitori  
Piattaforma comunale per la raccolta differenziata  
Rifiuti oggetto di raccolta differenziata  
Rifiuti urbani pericolosi  
Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata  
Criteri di organizzazione del servizio di R.D.  
Trasporto allo smaltimento finale

Servizi complementari

Cestini gettacarte e portarifiuti

Aree occupate da servizi pubblici e spettacoli viaggianti  
Raccolte rifiuti provenienti dai mercati  
Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati dai fabbricati  
Carico e scarico di merci e materiali  
Disposizioni per proprietari di animali domestici  
Disposizioni per esecutori di interventi edilizi  
Modalità di espletamento del Servizio  
Autosmaltimento  
Spazzamento delle foglie  
Pulizia delle aree private  
Pulizia disinfezione di fontane  
Corretto smaltimento-calcolo degli oneri  
Rifiuti cimiteriali  
Resti di animali  
Siringhe  
Potature e sfalci  
Rimozione materiali

**BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

Abbandono dei rifiuti  
Bonifica e ripristino ambientale

Ecogestione

Adempimenti tecnici  
Adempimenti amm. Obbligatorie  
Documentazione obbligatoria  
Smaltimento dei rifiuti a norma

**PERSONALE (FORMAZIONE, INFORMAZIONE)**

Formazione del Personale  
Informazione del Personale

**SANZIONI**

Applicazione delle sanzioni  
Conciliazione immediata  
Mancata conciliazione immediata  
Procedimento ingiuntivo

**DISPOSIZIONI FINALI**

T.A.R.S.U./Tariffa  
Contributo Conai  
Riferimento ad altri Regolamenti  
Riferimento normativo

Efficacia del presente Regolamento  
Norme abrogate  
Pubblicità del Regolamento  
Modifiche del Regolamento  
Casi previsti dal presente Regolamento  
Elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni.

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1) Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Obiettivi della gestione rifiuti

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

a) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento

b) proporre azioni atte a:

- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale
- diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale
- promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere

### Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 ("Decreto Ronchi"), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Ronchi bis) e dalla legge 426 del 9/12/1999 (Ronchi Ter).

2. Esso rimanda inoltre:

alØ Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

### Art. 2

## (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento e in riferimento alla normativa vigente, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A/1 al D. Lgs. n° 22/97. I rifiuti che rientrano in tali categorie, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero, sono riepilogati nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER). Questo è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti che sarà oggetto di periodica revisione e/o di modifiche. Importante notare che un materiale che figura in CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero in materia prima;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. n° 22/97;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. n° 22/97;
- i) frazioni recuperabili: le frazioni dei rifiuti che per loro caratteristiche qualitative - quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero ai sensi della normativa vigente in materia;
- j) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- k) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D. Lgs. n° 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D. Lgs. n° 22/97;
- l) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- m) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- n) gestione in regime di privativa: la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti o anche ciascuna delle singole operazioni, compreso il controllo di queste nonché il controllo delle discariche;
- o) Servizio: il Servizio Smaltimento Rifiuti di competenza comunale, organizzato secondo le forme gestionali del Comune ai sensi delle normative vigenti in materia;
- p) Per "frazione umida dei rifiuti", si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani (ex art. 1 - D.M. 29/05/1991);
- q) Per "frazione secca dei rifiuti" si intendono i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie recuperabili e/o riciclabili
- r) Per "ecogestione" si intende il complesso degli adempimenti formali e sostanziali che la normativa corrente impone al Comune nella sua veste di PRODUTTORE di rifiuti speciali, pericolosi e non;

## Art. 3

### (Classificazione)

1) Per "rifiuti urbani" si intendono:

- I. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- II. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto I, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del comma terzo del presente articolo;
- III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- V. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- VI. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti II, III e V

2) Le tipologie dei rifiuti urbani di cui al precedente comma, esclusa la tipologia dei rifiuti domestici, sono da

ritenersi pericolose qualora figurino nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs.vo 22/97.

3) Ai sensi del presente regolamento, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 18 del D.Lgs.vo 22/97, si intendono per:

A) - "rifiuti assimilati ai rifiuti urbani", le seguenti tipologie:

a) frammenti e manufatti di vimini e sughero (03.01.01 - 20.03.02);

b) paglia e prodotti di paglia (02.01.03 - 03.01.01 - 20.03.02);

c) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura (03.01.02 - 03.01.03 - 03.03.01 - 03.01.01 - 15.01.03 - 15.01.06 - 17.02.01 - 20.01.07);

d) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (03.01.03 - 03.03.01 - 03.03.06);

e) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.02 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.05.01 - 02.06.01 - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08 - 20.01.09 - 20.03.02);

f) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) (02.01.03 - 02.07.07 - 02.03.04 - 02.06.01 - 19.05.02 - 19.05.03 - 19.08.01 - 20.01.08 - 20.02.01 - 20.02.03 - 20.03.02);

g) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi (02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.06 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.07.03 - 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08);

h) fanghi di depurazione palabili provenienti da Impianti di depurazione H<sub>2</sub>O, purché non contaminati;

i) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili (15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.06 - 20.03.02);

j) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta (04.02.01 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 04.02.09 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);

k) feltri e tessuti non tessuti (04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.08 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);

l) contenitori sporchi di toner, cartucce di stampanti, nastri inchiostriati (08.03.09 - 16.02.05).

purché:

- la loro produzione sia inferiore a una quantità pari, di regola, da 25 a 100 Kg. e/o 250 a 1.000 litri al giorno di raccolta con base 310 gg anno.

- le suspecificate tipologie rispettino le condizioni contenute nel titolo 1.1.1 della D.I. 27/7/1984.

B) - "rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani" le seguenti tipologie di rifiuti:

a) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (04.02.09 - 07.02.99 - 16.01.03 - 16.01.05 - 17.06.02 - 17.07.01 - 20.01.04);

b) pelle e similpelle (16.01.05 - 20.01.10);

c) resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali (02.01.04 - 04.02.03 - 04.02.07 - 04.02.09 - 07.02.99 - 08.01.05 - 12.01.05 - 15.01.02 - 16.01.05 - 16.02.05 - 16.02.07 - 16.03.01 - 17.02.03 - 17.06.02 - 20.01.03 - 20.01.04);

d) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili (03.01.01 - 03.01.99 - 10.01.12 - 10.11.03 - 10.01.08 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.05 - 15.01.06 - 16.01.05 - 16.02.04 - 17.06.02 - 20.01.01 - 20.01.03 - 20.01.04 - 20.01.07);

e) cavi e materiale elettrico in genere (16.01.05 - 16.02.02 - 16.02.05 - 17.04.08 - 20.01.20 - 20.01.24);

purché:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. della D. I. 27/7/1984;

- il loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;

- non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature ovvero che figurino nell'allegato D, previsto dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 modificato ed integrato dal D. Lgs. 8 novembre 1997, n° 389 o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.

C) Sono inoltre considerati rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti assimilati previsti al precedente punto 1 le cui produzioni per singola utenza siano superiori ad una quantità pari, di regola, da 25 a 100 kg e/o 250 a 1000 lt

al giorno di raccolta con base 310 gg anno

D) Per "rifiuti speciali", classificati secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi si intendono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le attrezzature deteriorate ed obsolete;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

#### Art. 4

(Esclusioni e specificità)

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

2. Il Comune promuoverà - se del caso, di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

3. Il Comune adotterà nelle forme che riterrà più opportune, anche con l'emanazione di apposito regolamento, il principio della "Premialità" nell'attuazione del sistema di "raccolta differenziata".

#### Art. 5

(Gestione dei rifiuti)

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

A) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

- a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal presente Regolamento;
- c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitario ed ambientale;

B) organizzazione di siti specifici appositamente individuati, e più specificatamente:

- a) organizzazione di un centro di raccolta finalizzato alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in conformità a quanto disposto dal TITOLO II, art. n° 39 e segg. Del D. Lgs. n° 22/97. Dovranno essere attivati sistemi adeguati di incentivazione della raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici da destinare successivamente a recupero e riutilizzo tramite il CONAI;
- b) organizzazione di un centro di raccolta di oli e grassi animali e vegetali esausti (oli di frittura) prodotti dai privati cittadini, da conferire successivamente, per il trattamento e riutilizzo, al Consorzio obbligatorio nazionale degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti tramite imprese che effettuano la raccolta, trasporto e stoccaggio che partecipano al Consorzio stesso. (TITOLO III, art. n° 47 del D. Lgs. 22/97). Il Comune potrà dotare ciascun nucleo familiare di apposito contenitore, di adeguate dimensioni e capacità, debitamente contrassegnato, con cui dovrà essere effettuato il periodico conferimento al centro di raccolta;
- c) organizzazione di un centro di raccolta in cui far confluire sia materiali inerti indebitamente abbandonati sul territorio e/o proditoriamente conferiti in cassonetto ovvero materiali inerti provenienti da piccoli lavori di restauro, ripristino e/o manutenzione.
- d) organizzazione di un centro di raccolta, a titolo oneroso e non, di beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria) in applicazione di quanto disposto dal TITOLO III, art. 44 del D. Lgs. n° 22/97. Il Comune, inoltre, potrà anche convenzionarsi con Centri, sia pubblici che privati, abilitati al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo di detti beni durevoli per uso domestico obsoleti e/o desueti.

C) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

D) smaltimento e/o recupero e/o riutilizzo, in uno dei modi previsti dalla normativa vigente.

## Art. 6

### Rifiuti speciali e pericolosi

#### 1 - Disposizioni di carattere generale

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

nel Ø Decreto Legislativo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389

nella Ø Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984

nelle Ø disposizioni regionali e provinciali.

2. Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

3. I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

4. In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 - approvate dall'Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio

## 2 - Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3)\* sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione

b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti

c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

(\* ) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97

(Articolo 6 - 1° comma - lettera m)

..... omissis .....

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

..... omissis .....

## 3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

3. È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

## 4 - Rifiuti sanitari

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.

2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto

verso l'impianto di smaltimento.

3. Essi pertanto possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato nel paragrafo 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

4. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, con le prescrizioni di cui al paragrafo 1.1.3 della suddetta deliberazione oppure, con autorizzazione del Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Ambiente, in discarica controllata previa sterilizzazione.

5. I rifiuti costituiti da parti anatomiche devono essere avviati ai forni crematori con le cautele di cui ai commi 7 e 8 del paragrafo 2.2 della citata Deliberazione 27 luglio 1984.

6. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della Deliberazione 27 luglio 1984 e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1989 e devono essere comunque assoggettate all'autorizzazione amministrativa di legge.

Art. 7

Particolari categorie di rifiuti

1 - Beni durevoli

1. Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computer
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria.

2. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero  
v all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure

adv uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2.

3. I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi e surgelatori che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale
- b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2 - Imballaggi

## 1. Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97 :

ha Ø disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio

ha Ø istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Ance che stabilisca in particolare “le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero”.

2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

3. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

- È definito “imballaggio per la vendita” o “primario” l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- È definito “imballaggio multiplo” o “secondario” l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- È definito “imballaggio per il trasporto” o “terziario” l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

4. È definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

## 3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

### 1. I rifiuti costituiti da:

Ø parti di veicoli a motore

Ø carcasse di autoveicoli e motoveicoli

Ø carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili

sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

## 4 - Rifiuti inerti

### 1. Sono considerati rifiuti inerti:

iØ materiali provenienti da demolizioni e scavi

gliØ sfridi di materiale da costruzione

leØ rocce e i materiali litoidi

io rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

2. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso la Piattaforma ecologica in un apposito contenitore.

#### 5 - Rifiuti cimiteriali "trattati"

1. Rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi i rifiuti cimiteriali "trattati", così come definiti dalla Circolare n. 21 del 24 maggio 1989: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti, nonché come definito dalle vigenti norme regionali e nazionali.

2. Tali rifiuti, per i quali valgono le norme di cui alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta "Rifiuti Cimiteriali Trattati" ed avviati agli impianti di termodistruzione autorizzati.

3. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani "ordinari".

### GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U.

#### Art. 8

(principi generali)

1) La gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è effettuata dal Comune in forma diretta o mediante affidamento ad Impresa specializzata e debitamente autorizzata o con le forme previste dalla Legge 8 Giugno 1990 N. 142 e succ. modifiche e integrazioni, nonché dall'articolo 21 e seguenti del D. Lgs. 22/97.

2) In particolare la gestione del servizio si uniforma ai seguenti principi generali:

- a) rispettare tassativamente i principi inderogabili dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;
- b) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini, prevedendo, però, condizioni preferenziali di trattamento in favore dei cittadini disabili e/o anziani che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate;
- c) garantire parità di trattamento e parità di condizioni del servizio prestato;
- d) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- e) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- f) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Cap. III della legge 9 Giugno 1990 n° 142 e della Legge 7 agosto 1990 n° 241;

#### Art. 9

(Standard di qualità e quantità del servizio)

1. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

2. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del Decreto Legislativo 22/97.

3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il

Comune e/o l'eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le associazioni di categoria specializzate.

4. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate con:

Ø l'Impresa concessionaria, approvate dal Comune,

Ø oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Concessionaria.

## Art. 10

### Divieti ed obblighi

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell'Amministrazione Comunale.

3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

4. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

5. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

6. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

7. È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

8. È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

Ø ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore

Ø rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

9. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

10. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

11. Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## Art. 11

### Vigilanza del servizio

1. Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal 1° comma dell'art. 4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato al Servizio Ambiente - Ecologia del Comune, ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 22/97.

2. L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al locale corpo di Polizia Municipale.

3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

4. All'Amministrazione Provinciale spettano

il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché

le attività di controllo e vigilanza

sulla Ø rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e

sulla Ø gestione delle piattaforme autorizzate.

## Art. 12

### Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97 e da quanto previsto dalla legge 142/90, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

## Art. 13

(Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato:  
ambiti di collaborazione)

1) Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per promuovere la raccolta differenziata con particolare riferimento ai Centri di Raccolta, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n° 266, nell'ambito di convenzioni stipulate con:

Ø l'Impresa concessionaria, approvate dal Comune,

Ø oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Concessionaria

2) Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3) Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di Strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.

## ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI R.S.U.

### Servizio di Raccolta indifferenziata

#### Art. 14

##### (Sistemi di raccolta)

1) Nelle zone di raccolta indifferenziata il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato da parte del Gestore del servizio come segue:

A) a mezzo cassonetti dislocati sul territorio comunale in aree appositamente individuate. In detti contenitori devono essere conferiti esclusivamente rifiuti solidi urbani come definiti dall'articolo 3, titolo I. del presente Regolamento.

B) la raccolta dei rifiuti ingombranti è organizzata come previsto dal successivo articolo 19 del presente Regolamento.

#### Art. 15

##### (Dotazione di cassonetti da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani)

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita in relazione alla periodicità della raccolta. La specifica collocazione dei cassonetti sarà effettuata con apposito atto dell'Ufficio comunale competente, tenendo conto dei seguenti parametri:

< 400 metri dall'abitazione più lontana

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire la dispersione di liquidi, lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. I piani attuativi e i progetti per la costruzione e/o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di un comando per permettere l'apertura e di adeguate segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

I contenitori di cui sopra devono inoltre disporre di adeguata chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Lo svuotamento di detti contenitori dovrà essere effettuato con periodicità tale da evitare problemi igienico-sanitari e di successivo trattamento e recupero dei materiali raccolti in forma differenziata come sopra.

5) In caso di comprovata necessità che richieda l'aumento del numero dei cassonetti per sopperire a situazioni

particolari il Gestore del servizio dovrà assicurare la collocazione di un congruo numero di cassonetti.

#### Art. 16

(Ritiro rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1) La gestione della raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento avviene con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

I seguenti rifiuti assimilati ai rifiuti urbani:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta;
- c) feltri e tessuti non tessuti;
- d) fanghi di depurazione palabili provenienti da impianti di depurazione H<sub>2</sub>O, purché non contaminati; dovranno essere conferiti agli appositi Centri di Raccolta istituiti ed organizzati dal Comune.

2) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, su richiesta dell'utente, potranno essere svolte dal Gestore; nel qual caso sarà stipulata per ogni utente apposita convenzione a titolo oneroso, ricorrendo all'installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani o contenitori di maggiore capienza, anche di tipo scarrabile a secondo della quantità dei rifiuti prodotti.

#### Art. 17

(Pulizia e disinfezione dei contenitori)

1) Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico se di competenza.

2) Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, attenendosi alle metodiche tecnico - scientifiche ed alle temporalità previste in apposita disposizione del Comune. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3) Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamenti dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

#### Art. 18

(Modalità di conferimento dei rifiuti)

1) Il conferimento dei rifiuti urbani e delle tipologie dei rifiuti assimilati previsti dall'art.3 del presente Regolamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

2) I rifiuti cui al precedente comma devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;

3) I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori devono prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

4) I rifiuti urbani devono essere conferiti negli appositi contenitori nei giorni e secondo gli orari indicati con apposito atto dell'Organo comunale competente.

## Art. 19

(Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti)

- 1) Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata o in appositi Centri di Raccolta, situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione o con altra modalità e criteri stabiliti da apposito atto dell'Organo comunale competente.
- 2) I rifiuti ingombranti devono essere trasportati a cura dei produttori. Per alcune tipologie di rifiuti ingombranti il Comune potrà prevedere un servizio di raccolta domiciliare a chiamata.
- 3) E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o nelle relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico e/o aperto al pubblico.
- 4) I beni durevoli di uso domestico di cui all'art.44 del D.Legs. 22/1997 e succ. modificazioni ed integrazioni devono essere restituiti ai rivenditori. Nel caso che tali beni non vengano riconsegnati a detti rivenditori devono essere conferiti nell'apposito centro di raccolta istituito dal Comune. I rivenditori, nelle more dell'attuazione del disposto dell'art.44, devono conferire i beni durevoli al centro di raccolta previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

## Art. 20

(Periodicità della raccolta)

- 1) Nelle zone ove si effettua la raccolta indifferenziata il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati, di norma, tutti i giorni feriali.
- 2) Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato lavorativo ai fini del comma precedente.
- 3) Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio

Servizio di Raccolta Differenziata

## Art. 21

(Oggetto della raccolta differenziata)

1. La raccolta differenziata è effettuata in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

2. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

Ø principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo,

Ø oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

## Art. 22

(Finalità)

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

## Art. 23

Localizzazione siti e contenitori

1. Il sistema di raccolta attualmente individuato è quello denominato “porta a porta” poiché consente il controllo agevole della corretta differenziazione dei rifiuti con la facile individuazione di quegli utenti che eventualmente disattendono le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
2. Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “isole ecologiche”, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.
3. La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. È vietato situare i contenitori conferiti a utenze singole o condominiali su suolo pubblico.
5. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani i contenitori potranno essere identificati anche dal colore e precisamente:
  - Frazione Umida e Scarti vegetali \_\_\_\_\_
  - Frazione Secca residua \_\_\_\_\_
  - Carta BIANCO
  - Vetro VERDE
  - Plastica GIALLO
6. La pulizia dei contenitori dedicati alla raccolta condominiale/famigliare dei rifiuti urbani, ad esclusione di quelli situati nella piattaforma ecologica, è a carico dell'utenza stessa.
  - Convenzione per concessione in uso di aree pubbliche

1. L'Amministratore pro-tempore di condomini prevalentemente localizzati in quartieri ad alta densità urbanistica, in mancanza di adeguate aree interne condominiali, può richiedere all'amministrazione comunale la concessione in uso a titolo oneroso, di aree pubbliche per il conferimento dei rifiuti prodotti.

2. Ogni richiesta sarà valutata dai servizi comunali competenti e, qualora accettata, saranno considerati caso per caso i criteri architettonici e le soluzioni costruttive che meglio soddisfino sia l'estetica complessiva dell'area pubblica sia la funzionalità del progetto da approvarsi.

- Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti all'interno delle proprietà condominiali:

1. L'Amministratore pro-tempore di condomini può richiedere all'Amministrazione comunale l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti all'interno della proprietà per gli stabili che presentino le caratteristiche necessarie:

q Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi

q Proprietà accessibile durante tutta la giornata

q Presenza di spazi adeguati per l'effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi

2. Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo dei tecnici comunali e del responsabile operativo della Società concessionaria, che ne verificherà la fattibilità.

3. Il Servizio Ecologia, sulla base del sopralluogo prima citato, esprimerà un parere in merito alle richieste inoltrate.

4. In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale, l'Amministratore pro-tempore e la società concessionaria.

5. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà

Art. 24

Piattaforma comunale per la raccolta differenziata

1. E' consentita la realizzazione di una o più Piattaforme Comunali. La Piattaforma comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

2. La realizzazione eventuale della Piattaforma, nonché la sua gestione saranno di competenza della Società affidataria del servizio. La gestione della piattaforma potrà essere effettuata - in regime di concessione - anche da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune ed il Gestore del servizio.

1 - Rifiuti ammessi

1. Alla Piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata

b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde

c) rifiuti ingombranti

d) beni durevoli

e) rifiuti da imballaggio

f) rifiuti urbani provenienti da lavori di manutenzione

g) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.

## 2 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti che vengono conferiti alla piattaforma, da parte dei produttori o del Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori - adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento - o, quando previsto, negli appositi spazi.

2. È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.

3. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

4. Al fine di riconoscere dei punti-premi per i cittadini che effettuano la raccolta differenziata, sono previsti dei sistemi di pesatura all'interno della Piattaforma Comunale per le tipologie di rifiuti oggetto di contributi.

## 3 - Orari di apertura

1. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza in particolare in orario serale e sabato.

2. In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

## 4 - Obblighi dei cittadini

1. I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

2. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione della carta di identità, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

3. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

## 5 - Obblighi del Gestore del servizio

1. Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

2. In particolare il personale di controllo è tenuto a:

a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prefissati;

b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune (a mezzo documento di riconoscimento) e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio, controllando che le ditte conferenti siano in possesso del "permesso allo scarico" rilasciato dal servizio Ambiente Ecologia.

c) essere costantemente presente durante l'apertura della piattaforma;

d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti e di quelli trasportati verso gli impianti di smaltimento/recupero;

e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;

f) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;

- g) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato di concessione;
- h) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- i) curare la tenuta di un registro di impianto, su supporto informatico in collegamento con il Servizio Ambiente Ecologia, riportante:
- 1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
  - 2) il conferimento dei beni durevoli;
  - 3) i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione;
- j) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
- k) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato.

## Art. 25

### Rifiuti oggetto di raccolte differenziate:

1. Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune .
2. I materiali raccolti saranno avviati ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
3. I detentori, a far tempo dalla emanazione di apposite ordinanze del Sindaco con la specifica delle relative modalità di conferimento, hanno l'obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:
  - 1) frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani
  - 2) carta e cartoni
  - 3) vetro e lattine
  - 4) contenitori in plastica per liquidi
  - 5) rottami metallici
  - 6) beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili
  - 7) legname e manufatti in legno
  - 8) stracci ed altri scarti tessili
  - 9) componenti elettronici
  - 10) polistirolo espanso

11) ingombranti non differenziabili

12) materiali inerti

13) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno

14) altri rifiuti urbani di provenienza non domestica, ivi compresi gli oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

1) - Frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani

1. Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua".

2. I rifiuti appartenenti alla "frazione umida" devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.

3. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.

4. Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.

Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti al servizio di raccolta a domicilio o presso la Piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.

5. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

6. Il Comune, può promuovere l'utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.

7. I rifiuti urbani interni appartenenti alla "frazione secca residua" verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti.

8. Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Concessionaria il contestuale asporto.

9. Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati.

2)- Carta e cartoni

1. La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti in pacchi legati, sacchi di carta o scatole di cartone o in bidoni carrellabili.

2. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

3. La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

4. La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

3)- Vetro e lattine

1. La raccolta separata del vetro e delle lattine viene effettuata mediante l'utilizzo di campane, di colore verde, di idonea capacità, diffusi sul territorio, dove gli utenti introdurranno direttamente il rifiuto.

2. È altresì previsto il servizio di ritiro a domicilio con impegno di bidoni carrellabili di idonea capacità per: condomini, esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense.

3. Con gradualità la raccolta domiciliare sarà estesa a tutte le utenze con contestuale rimozione delle campane dal territorio.

4. I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

#### 4)- Contenitori in plastica per liquidi

1. I contenitori in plastica per liquidi vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere giallo/trasparenti, normalizzati da lt. 100.

2. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere consegnati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

3. La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

#### 5)- Rottami metallici

1. La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

2. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

#### 6 - Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili. che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti all'Impresa incaricata della gestione dei rifiuti, tramite ritiro a domicilio su chiamata e/o conferimento diretto presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

2. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

#### 7)- Legname e manufatti in legno

1. La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

2. Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

#### 8)- Stracci ed altri scarti tessili

1. Gli utenti potranno conferire stracci ed altri scarti tessili direttamente presso la Piattaforma ecologica Comunale, ove sarà disponibile un apposito contenitore identico a quelli posizionati sul territorio comunale, la cui vuotatura e manutenzione è a carico di un'organizzazione senza scopo di lucro convenzionata con l'Amministrazione Comunale.

#### 9)- Componenti elettronici

1. Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica Comunale, ed immesso in apposito cassonetto.

2. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

10)- Polistirolo espanso

1. Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica Comunale, ed immesso in grossi sacchi di plastica.

2. Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati.

11)- Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili

1. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

2. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso l'apposita piattaforma comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su chiamata.

12)- Rifiuti vegetali

1. La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene con ritiri a domicilio su chiamata, oppure mediante conferimenti diretti presso la Piattaforma ecologica comunale.

2 I materiali raccolti saranno poi avviati ad Impianti di compostaggio autorizzati.

13)- Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva

1. I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, o conferiti direttamente presso la Piattaforma.

3. La raccolta di tali oli e grassi avviene anche mediante posizionamento presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato.

4. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L. 22/97.

Art. 26

Rifiuti urbani pericolosi

1. Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni.

2. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

1) batterie e pile

2) accumulatori esausti.

3) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

- 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 5) le lampade a scarica e tubi catodici
- 6) le siringhe abbandonate
- 7) le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- 8) gli oli minerali usati

1)- Batterie e pile

1. La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, presso le scuole, i supermercati e i tutti i punti di vendita delle stesse, che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale.

2. Il Gestore dei servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati.

In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998 di recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998 le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.

2)- Accumulatori esausti

1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

3)- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

1. La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale; Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

4)- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

1. La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie e presso la Piattaforma ecologica comunale.

2. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento autorizzati.

5)- Lampade a scarica e tubi catodici

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

2. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

6)- Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Questa raccolta viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

7)- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.

2. Il materiale raccolto sarà conferito dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

8)- Oli minerali usati

1. La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

8)bis – automezzo itinerante denominato Eco mobile

1. I Rifiuti urbani pericolosi potranno essere raccolti anche attraverso l'impiego di un automezzo itinerante denominato ecomobile, al quale gli utenti conferiranno direttamente questa tipologia di rifiuto, sulla base di un calendario annuale concordato con il servizio Ambiente Ecologia.

Art. 27

Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento.

2. Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

3. Per quei servizi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l'applicabilità degli articoli relativi è subordinata a loro attivazione.

Art. 28

Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

2. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

3. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

4. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

5. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali

- le strade vicinali classificate di uso pubblico
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta
- aree a verde pubblico.

6. I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta su area privata o condominiale in orari stabiliti dall'Ufficio Comunale preposto.

7. L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

8. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

Ø rifiuti urbani pericolosi

Ø rifiuti ingombranti

Ø gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)

Ø sostanze liquide

Ø materiali accesi

Ø materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

9. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

Ø frazione umida dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale

Ø restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione secca residua): frequenza bisettimanale su tutto il territorio comunale, per zone ad alta densità abitativa e con particolari situazioni urbanistiche la frequenza potrà essere maggiore,

Ø rifiuti solidi urbani (nel caso di non attuazione della raccolta separata secco/umido): frequenza pari a due volte la settimana su tutto il territorio comunale

Ø materiali in plastica provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale

Ø materiali in vetro e alluminio provenienti da contenitori su strada: svuotamento settimanale

Ø materiali in vetro e alluminio provenienti da utenze commerciali (bar, pizzerie, ristoranti): frequenza di svuotamento settimanale

Ø materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza settimanale

Ø rifiuti verdi e ramaglie: raccolta su chiamata con frequenza bisettimanale da aprile a dicembre e con frequenza settimanale nel restante periodo dell'anno

Ø particolari rifiuti ingombranti: raccolta su chiamata con frequenza settimanale

Art. 29

Trasporto allo smaltimento finale

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente le

cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

## Art. 30

### Servizi complementari

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

#### Pulizia fontanelle

1. Il servizio di igiene ambientale provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria.

#### Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

1. Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.
2. Inoltre, nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere all'innaffiamento o lavatura delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

#### Spurgo dei pozzetti stradali

1. Il Gestore del Servizio provvede alla pulizia di pozzetti stradali, caditoie e bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
2. Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

#### Estirpazione delle erbe

1. Il Gestore del servizio provvede periodicamente alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.
2. L'uso dei diserbanti, diserbanti e prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

### 3 – Altri servizi di pulizia

1. Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

Ø la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;

Ø l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;

Ø rimozione delle deiezioni canine;

Ø lavaggio e disinfezione dei cassonetti r.s.u. e delle campane,

Ø deaffissione/trattamento antigrffiti secondo interventi programmati o di emergenza.

#### Art. 31

Cestini getta carta e porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà indicare i siti per la installazione di appositi contenitori.
2. È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

#### Art. 32

Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la concessionaria provvederà ad un accurata pulizia di tutta l'area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati.

#### Art.33

Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

1. I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione, in particolare nelle aree adibite alla vendita di prodotti ittici.
2. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
3. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
  - cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti
  - “frazione umida” e “frazione secca residua”, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale
  - altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.

#### Art.34

## Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I lotti ineditati compresi o immediatamente contigui all'abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a richiesta dell'Amministrazione Comunale.
2. Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene.
3. I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione di rifiuti che vi vengano depositati.
4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

## Art.35

### Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

## Art.36

### Disposizioni per proprietari di animali domestici

1. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare le deiezioni solide degli animali loro affidati in conformità con le norme vigenti per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, anche negli spazi destinati alla conduzione dei cani.

## Art.37

### Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

- 1) I produttori e/o detentori di rifiuti inerti, qualora non intendano provvedere al recupero in forma diretta, possono conferire ad appositi Centri di Raccolta che il Comune provvederà ad attrezzare i quali possono essere realizzati anche in prossimità di impianti di trattamento finale e/o di Centri di Recupero.
- 2) Le modalità e le condizioni di conferimento al Centro pubblico di Raccolta saranno stabilite con appositi atti amministrativi dell'Ente gestore del servizio. Il conferimento dovrà essere effettuato direttamente dai soggetti che effettuano i lavori, a loro cura e spese.
- 3) I Comuni, per le opere edilizie che prevedono la produzione di rifiuti inerti, prescriverà, in sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni, l'obbligo per i titolari di dimostrare l'avvenuto smaltimento e/o recupero dei materiali nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente regolamento.
- 4) I richiedenti autorizzazioni e/o concessioni edilizie devono, di regola, dichiarare preventivamente se da tali lavori derivino rifiuti inerti, ed in caso positivo dovranno dimostrare con documentazione e/o attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti citati. Tali adempimenti devono essere svolti dal richiedente comunque ed in ogni caso prima e/o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, in caso contrario gli stessi verranno sospesi dall'autorità comunale fino all'esatto adempimento.
- 5) La concessione e l'autorizzazione edilizia prevedono come prescrizione il corretto adempimento delle disposizioni in materia di deposito, trasporto, conferimento e smaltimento anche dei rifiuti inerti.
- 6) Nel caso di dichiarazione di inizio attività edilizia (D.I.A.) il richiedente dovrà adempiere a quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa D.I.A., salvo in caso negativo la sospensione della stessa.
- 7) Poiché le opere edilizie sovraspesificate sono soggette a specifica licenza, il Comune vincolerà la valenza della licenza alla dimostrazione documentata del conferimento dei materiali inerti al Centro di Recupero. In caso di

mancato adempimento il Comune potrà prevedere apposite sanzioni amministrative.

#### Art. 38

(Modalità di espletamento del servizio)

1) All'interno delle zone soggette allo spazzamento, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

3) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

4) Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

5) I rifiuti risultanti dalle attività di spazzamento così come identificate dal presente articolo dovranno essere conferiti per lo smaltimento in forma separata allo scopo di evitare contaminazioni da metalli pesanti, ordinariamente in essi contenuti.

#### Art. 39

(Autosmaltimento)

Per i rifiuti di cui alla lettera e), 2° comma dell'art. 7 D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni "non pericolosi" è consentito l'autosmaltimento nel luogo di produzione. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche e degli specifici regolamenti di settore nonché di quelli emanati dall'Autorità locale.

#### Art. 40

(Spazzamento delle foglie)

1) Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2) Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

#### Art. 41

(Pulizia delle aree private)

1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.

2) I rifiuti raccolti dai luoghi di cui al punto 1) derivanti da sfalci e potature devono essere conferiti con le metodiche previste dal successivo art. 41. Le altre tipologie di rifiuti devono essere, in relazione alla loro natura, smaltiti secondo le indicazioni del presente Regolamento;

3) In caso di inadempienza, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. 22/97 e Capo X del presente Regolamento inerente le "Sanzioni", il Sindaco ordina ai responsabili di provvedere alla pulizia delle aree o fabbricati prevedendo il termine, trascorso il quale il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari produttori con le modalità di cui all'art. 52 del presente Regolamento.

#### Art. 42

(Pulizia e disinfezione delle fontane)

1) Il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti.

2) La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

#### Art. 43

(Corretto smaltimento - calcolo degli oneri)

Ai fini di un più corretto, successivo smaltimento finale e di un più puntuale calcolo degli oneri di raccolta e smaltimento in funzione della determinazione della tariffa, i rifiuti urbani non domestici, di cui ai precedenti articoli, devono essere raccolti separatamente e conferiti secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore dell'Impianto.

#### Art.44

(Rifiuti cimiteriali)

1) I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

2) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, punto f) del D. Lgs.22/97, e successive modificazioni e integrazioni tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono classificati come rifiuti urbani

3) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati all'interno o all'esterno del Cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, avendoli la norma classificati rifiuti urbani possono essere avviati in discarica di prima categoria. Essi, stante i potenziali rischi igienico-sanitari, debbono essere assoggettati al benessere del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

5) I rifiuti di cui alla lettera c), comma 1, pur essendo classificati rifiuti urbani, per motivi morali e per potenziali pericolosità per la salute e l'igiene pubblica, non possono essere conferiti in discarica di prima categoria, ma dovranno essere conferiti ad un Forno crematorio, In subordine potranno essere conferiti per la termodistruzione oppure potranno essere reinterrati nello stesso cimitero.

6) La raccolta separata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e/o dalla normativa in materia sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. n° 285 del 1990.

7) Lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalle attività cimiteriali deve avvenire garantendo la massima igienicità nella fase di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale.

#### Art. 45

(Resti di animali)

1) Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, pur non considerate rifiuti dalla normativa vigente, devono essere rimosse a cura del Servizio e avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2) I resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti.

3) I resti di animali di dimensioni maggiori, qualora non fosse possibile lo smaltimento indicato nel punto 2, su parere del servizio veterinario competente devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

4) Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

5) Nei casi di pericolo di malattie infettive, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

#### Art. 46

(Siringhe)

1) Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.

2) La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature.

In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura.

3) Le siringhe raccolte pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla A.S.L. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori (art. 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, integrato e modificato dal D. Lgs 389/97)

4) Presso il Centro di Raccolta verrà organizzato un apposito Deposito Temporaneo tecnicamente idoneo ad

evitare ogni rischio.

5) Le siringhe verranno avviate a smaltimento mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, ai sensi del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 47

(Potature e sfalci)

1) I rifiuti organici quali le potature e gli sfalci di aree verdi dovranno essere destinati ad attività di autosmaltimento ai sensi dell'art.32 del presente Regolamento.

2) Il Servizio provvederà a convogliare direttamente il verde promanante da aree pubbliche al Centro di Raccolta.

3) Per il verde ex conferitori privati, sarà adottata una metodica di raccolta differenziata ed alternativa:

a) diretta: i conferitori privati possono portare le potature e gli sfalci di loro produzione, direttamente al Centro di Raccolta (servizio a titolo gratuito).

b) stazionaria: nei siti di maggiore produzione (servizio a titolo gratuito) e/o in aziende (previa specifica convenzione a titolo oneroso), il Servizio provvederà a posizionare uno o più containers di adeguata capacità che saranno ritirati con continuità variabile a seconda dei periodi dell'anno.

c) a chiamata: per particolari esigenze stagionali e/o per produzioni particolarmente significative e/o occasionali potrà essere previsto un servizio a chiamata con interventi di mezzi idonei (servizio a titolo oneroso previa convenzione).

Art. 48

(Rimozione materiali)

1) Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, di regolamento e/o di specifica ordinanza del Sindaco, nei casi di abbandono di rifiuti su spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art.50 del D. Lgs. n° 22/1997.

2) Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese comprese quelle relative alla eventuale custodia.

3) La presente normativa è applicabile se ricorrono i casi, valutato dal Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, sentiti gli uffici preposti, anche per le aree private gravate da servitù pubblica e per le stesse aree private in quanto tali in casi particolari, sentito il parere eventuale della A.S.L..

## CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 49

Abbandono di rifiuti

1. Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

3. Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

## Articolo 50

### Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art.17, comma 1, del Decreto Legislativo 22/97 e successive modifiche.

## E C O G E S T I O N E

### Art. 51

#### (Adempimenti tecnici)

1) L'Ufficio Tecnico provvederà ad effettuare un sopralluogo in tutti gli Insediamenti produttivi di pertinenza del Comune finalizzato al rilevamento della totalità delle problematiche esistenti ai sensi dei D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e elaborerà i dettami finalizzati alla corretta ecogestione del Comune.

2) L'elaborato stilato dall'Ufficio tecnico, in completa osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 22/1997 e succ. modificazioni ed integrazioni, dovrà contenere:

- a) la corretta individuazione - sito per sito - dell'intera gamma dei rifiuti speciali prodotti;
- b) la loro codificazione secondo il C.E.R.;
- c) l'indicazione della localizzazione del/dei Deposito/i Temporaneo/i;
- d) le direttive per la corretta organizzazione del Deposito Temporaneo;
- e) l'indicazione dei contenitori tecnicamente idonei per lo stoccaggio dei rifiuti da inserire in Deposito Temporaneo;
- f) l'indicazione delle scritte, diciture e simbologie obbligatorie da apporre sia nel Deposito Temporaneo che sui contenitori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- g) l'indicazione delle precauzioni e cautele che devono essere assunte dagli operatori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- h) l'individuazione delle soluzioni più idonee (attrezzature, macchinari, impiantistica, adeguamenti logistici ecc.) atte a risolvere particolari problematiche riscontrate negli Insediamenti produttivi del Comune nella sua veste di Produttore di rifiuti;
- i) controllo della correttezza e congruità delle documentazioni tecniche di supporto in possesso del Comune.

### Art. 52

#### (Adempimenti amministrativi obbligatori)

Ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 15, Titolo I, Capo I del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune ha l'obbligo di tenere un registro di carico-scarico, con fogli numerati e vidimati dell'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate, con le scadenze di legge, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali pericolosi, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

### Art. 53

#### (Documentazione obbligatoria e sua conservazione)

1) I rifiuti speciali prodotti dal Comune ed avviati a smaltimento devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente i dati di legge.

2) Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal Comune e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il Comune. Ad essa deve aggiungersi un'altra copia, trasmessa dal trasportatore entro tre mesi dalla data del conferimento, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario. In caso di mancata ricezione entro tale termine deve essere data comunicazione alla Provincia.

3) Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del registro o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve essere annotato sui registri fiscali.

4) Le copie del formulario devono essere conservate per 5 (cinque) anni.

#### Art. 54

(Smaltimento dei rifiuti a norma)

1) Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2) I rifiuti speciali prodotti dal Comune devono essere conferiti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D. Lgs. 22/97.

3) La responsabilità del Comune per il corretto smaltimento dei rifiuti è esclusa quando concorrano le condizioni cui al secondo paragrafo del precedente

#### PERSONALE: FORMAZIONE - INFORMAZIONE

#### Art. 55

(Formazione del personale)

1) Il Comune programmerà, in tempi brevissimi, un corso di formazione tecnica diretta agli amministratori ed ai tecnici comunali, aperto ai quadri imprenditoriali operanti sul territorio. Il corso sarà incentrato sull'approfondimento delle tematiche della nuova normativa ambientale emanata in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, cioè il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Decreto Ronchi" e successive modificazioni ed integrazioni.

2) A questo corso di formazione dovranno seguire specifici incontri con gli stessi soggetti, in presenza di modificazioni operative e/o interpretative e/o strutturali sulla normativa ambientale corrente o di particolari problematiche ambientali dovessero insorgere per il Comune.

#### Art. 56

(Informazione del personale)

1) Agli amministrazioni ed ai tecnici comunali dovrà pervenire, con i mezzi più idonei che il Comune andrà ad individuare, un flusso, costante ed aggiornato, di informazioni, di pareri, di commenti alla normativa corrente in materia ambientale, organizzato e finalizzato al sempre migliore espletamento della loro attività, al raggiungimento ottimale delle finalità e degli obiettivi del Servizio.

2) Nel corso degli incontri periodici previsti dal secondo comma dell'articolo gli amministratori ed i tecnici comunali potranno confrontarsi criticamente relativamente agli aggiornamenti informativi ricevuti.

## SANZIONI

### Articolo 57

#### (SANZIONI)

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.

### Art. 58

#### (Applicazione delle sanzioni - Conciliazione immediata)

1) Le violazioni non costituenti reato, sempre che da essi non sia derivato danno a terzi e al Comune, possano essere conciliate immediatamente con il pagamento da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa fissata nel minimo a mani del funzionario o agente che ha accertato personalmente l'infrazione.

2) Di tale pagamento l'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta al trasgressore, servendosi di apposito modulo da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

### Art. 59

#### (Mancata conciliazione immediata)

1) Nel caso in cui sia stata contestata la violazione ma non abbia avuto luogo la conciliazione immediata a mani dell'agente accertatore e nel caso in cui il trasgressore non sia stato presente e la violazione non sia stata contestata personalmente all'autore, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore responsabile con l'invito a pagare la somma prevista nel minimo entro 60 gg. dalla notifica. (art. 16 L. 689/81).

2) L'interessato e/o gli eventuali responsabili in solido entro 30 gg. dalla contestazione e/o notificazione del verbale, possono inviare scritti difensivi al Comando e/o uffici che hanno redatto il verbale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnati al Comando e/o uffici di cui sopra che ne rilasciano ricevuta (art. 18 L. 689/81).

### Art. 60

#### (Procedimento ingiuntivo)

1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento del verbale oppure siano stati presentati scritti difensivi, il Comando e/o l'ufficio interessati inviano rapporto al Sindaco con la documentazione relativa atta a consentire allo stesso di valutare il caso e di emettere ordinanza ingiuntiva stabilendo la sanzione da pagare entro 30 gg. comprese le spese di notifica ed eventualmente determinando e comminando sanzioni di natura amministrativa non pecuniaria ordinandone l'esecuzione e stabilendone modalità e tempi (art. 18 L. 689/81).

2) Nel caso di recidiva specifica, l'ingiunzione prevederà in una somma inferiore a € 250,00

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 61

### T.A.R.S.U. / Tariffa

1. Si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per la T.A.R.S.U. ed in accordo a quanto disposto nel Dlgs 22/97 e successive modifiche, al nuovo Regolamento Comunale per la determinazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, subordinatamente all'entrata in vigore di quest'ultimo.

## Articolo 62

### Contributo CONAI

1. I contributi che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, di riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il Gestore dei servizi dovrà:

Ø segnalare all'Amministrazione Comunale i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia,

Ø riversare integralmente al Comune gli eventuali importi che - a titolo di contributo come sopra - gli fossero stati direttamente corrisposti.

## Articolo 63

(Riferimento ad altri regolamenti)

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene, di polizia urbana, del verde, edilizio e per la determinazione della TARSU/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani.

2. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

## Articolo 64

(Riferimento normativo)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania.

## Articolo 65

(Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

Art. 66

(Norme abrogate)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esse contrastanti.

Art. 67

(Pubblicità del regolamento e degli atti)

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 68

(Modifiche del Regolamento)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art. 69

(Casi previsti dal presente Regolamento)

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le Leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale d'igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
- d) le ordinanze del Sindaco;
- e) altri regolamenti comunali, regionali, ecc..

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMUNICABILI  
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Riferimenti Legislativi

(D. L.vo 5.2.97 n°22 - "Decreto Ronchi")

1: Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti

€ 25,00

2: Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide

€ 25,00

3: Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta

da € 250,00

a € 2500,00

4: Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)

€ 25,00

5: Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi

€ 25,00

6: Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva

da € 250,00

a € 1.000,00

**VIOLAZIONI**

**SANZIONI**

Riferimenti Legislativi

(D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”)

7: Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori

da € 250,00

a € 1.000,00

8: Conferimento diretto in modo improprio

€ 25,00

9: Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta

€ 25,00

10: Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici

€ 25,00

11: Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani

da € 100,00

a € 300,00

12: Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori

€ 100,00

13: Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie

€ 250,00

a € 1.000,00

14: Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati

- rifiuti non pericolosi

- rifiuti pericolosi

da € 25,00

a € 150,00

più spese rimozione/ripristino

da € 100,00

a € 600,00

più spese rimozione/ripristino

Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1

Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1

#### Riferimenti Legislativi

(D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”)

15: Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.

Da € 100,00

a € 600,00

più spese rimozione/ripristino

Art. 14 c.2 + 3 e 50 c.1

16: Cernita dei rifiuti

Lit. € 250,00

17: Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade

€ 250,00

18: Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato

€ 250,00

19: Mancata pulizia di terreni e aree

€ 250,00

20: Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

€ 250,00

21: Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

€ 250,00

22: Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci

€ 250,00

23: Mancata rimozione deiezioni animali domestici

€ 25,00

#### Riferimenti Legislativi

(D. L.vo 5.2.97 n°22 - “Decreto Ronchi”)

24: Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati

da € 250,00

a € 2.500,00

25: Sollevamento polvere e molestie

€ 100,00

26: Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve

€ 100,00

27: Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali

€ 250,00

28: Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate

da € 250,00

a € 1.000,00

29: Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge

da € 250,00

a € 2.500,00

30: Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani

da € 100,00

a € 600,00

Art.. 43 c.2 e 50 c.1

31: Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti

da € 100,00 a € 600,00

Art.. 44 c.1 + 3 e 50 c.10  
(allegato)